

ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI



STATUTO

Il Prefetto della Provincia di Firenze

Prot. fasc. n. 1188/2022
Area IV/10-Pres. Giur.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

RILEVATO che presso questa Prefettura è stato istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del citato D.P.R. n. 361/2000, il registro delle persone giuridiche private nel quale vengono iscritti i fatti, gli atti e le modificazioni relative alle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato;

VISTA la nota prot. n. 41936 del 10/03/2022, con la quale il Prof. Giuseppe SASSATELLI, in qualità di presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici con sede in Firenze, Via della Pergola 65, iscritto al n. 669 del registro delle persone giuridiche della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, ha chiesto l'approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'ente;

ACQUISITO l'atto pubblico rep. N. 15422 racc. n. 7562 registrato a Firenze in data 8/03/2022 (notaio Focosi) relativo al verbale dell'Assemblea tenutosi in data 23/02/2022, che ha deliberato le modifiche dello statuto dell'Ente in parola;

RILEVATO che le suddette modifiche rispondono ad una necessità di dare una identità internazionale all'Istituto con particolare riguardo all'estensione dei propri studi scientifici non solo limitati all'Italia antica, ma estesa anche ai rapporti della civiltà etrusca con le altre popolazioni dell'area del Mediterraneo;

RILEVATO che un' ulteriore modifica statutaria ha eliminato il requisito della residenza a Firenze per i membri del consiglio direttivo, condizione che non risulta più attuale vista la maggiore facilità nei collegamenti e la possibilità di svolgere riunioni in modalità online;

RILEVATO che un' ulteriore modifica statutaria prevede l'equiparazione tra i membri stranieri e i membri di cittadinanza italiana, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, altresì essenziali per l'attività di una comunità scientifica internazionale;

CONSIDERATO che tutte le modifiche appaiono coerenti con il quadro normativo esistente;

DECRETA

L' approvazione delle modifiche statutarie richiamate in premessa, mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze.

Ft. Il Prefetto
(Valerio Valenti)



STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI

Art. 1

FINALITÀ DELL'ISTITUTO

L'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, con sede in Firenze, istituito a seguito dei voti solennemente espressi nel primo Congresso Internazionale Etrusco del 1928, ed eretto in ente morale con Regio Decreto 18 febbraio 1932, n. 196 (Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1932, n. 70), ha lo scopo di promuovere, intensificare e coordinare le ricerche e gli studi sugli Etruschi e sugli altri popoli dell'Italia antica, valendosi dell'opera e del contributo dei propri membri Ordinari e Corrispondenti.

Art. 2

ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

L'Istituto cura la formazione e l'incremento di un archivio scientifico, anche on-line, comprendente schedari, documenti, fotografie, disegni; raccolte di dati topografici e carte archeologiche, linguistiche e naturalistiche; negativi, diapositive e altro materiale documentario.

Inoltre l'Istituto si propone di aggiornare, perfezionare e conservare ordinatamente a disposizione degli studiosi, con tutti gli opportuni sussidi, la biblioteca specializzata già iniziata dal «Comitato Permanente per l'Etruria», in modo che essa divenga il più completo e utile strumento del genere, sul piano nazionale e internazionale, per ciò che concerne gli studi etruschi e italici.

L'Istituto promuove e cura pubblicazioni scientifiche periodiche o monografiche, eventualmente anche in collaborazione con altri Enti scientifici, organizza ricerche bibliografiche, catalogazioni di monumenti e collezioni, ricognizioni, scavi e ogni altro genere di indagini scientifiche nel suo campo, anche in collaborazione con le Autorità interessate e con altri Enti scientifici; istituisce e conferisce premi e borse di studio.

Infine l'Istituto, per il conseguimento dei suoi fini, può istituire corsi, organizzare conferenze e promuovere incontri, convegni, congressi nazionali e internazionali, e ogni altra manifestazione intesa al progresso e alla divulgazione degli studi sugli Etruschi e sugli altri popoli dell'Italia antica.

Art. 3

MEMBRI DELL'ISTITUTO

I Membri dell'Istituto sono divisi in due categorie: Ordinari e Corrispondenti. Sono inoltre previsti Membri Benemeriti.

Il numero dei Membri Ordinari è stabilito in un massimo di sessanta, quello dei Membri Corrispondenti è illimitato.

I Membri Benemeriti sono coloro che, mediante doni in denaro o libri o altro materiale scientifico, o attraverso altre forme di assistenza o di aiuto, contribuiscono notevolmente all'incremento dell'Istituto.

I Membri Ordinari e Corrispondenti sono eletti dai Membri Ordinari, anche con il ricorso a sistemi on-line su decisione del Consiglio Direttivo, tra gli studiosi qualificati che hanno contribuito e contribuiscono in modo rilevante e apprezzabile al progresso degli studi sugli Etruschi, sull'Italia preromana e sul Mediterraneo centro-occidentale, nel campo della storia, dell'archeologia, della storia delle religioni e della cultura, dell'epigrafia, della linguistica e delle discipline naturalistiche.

Le nomine dei membri di qualunque categoria sono fatte dall'Assemblea dei Membri Ordinari, nella sua sessione regolare annuale, sulla base dei risultati delle elezioni.

Art. 4

ASSEMBLEA DELL'ISTITUTO

I Membri Ordinari costituiscono l'Assemblea dell'Istituto.

L'Assemblea è convocata in sessione regolare almeno due volte all'anno dal Presidente. Essa può essere anche convocata in sessione straordinaria sempre dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero di un decimo dei Membri Ordinari qualora se ne avverta l'opportunità.

All'Assemblea spettano: la nomina dei Membri; l'elezione del Presidente, del Segretario Generale e del Consiglio Direttivo; l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti nella parte di sua competenza; l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; le direttive generali e l'approvazione delle iniziative scientifiche proposte dal Consiglio Direttivo; l'eventuale istituzione o riconoscimento delle Sezioni Locali, di cui all'art. 9. All'Assemblea spetta altresì proporre le modifiche del presente Statuto, che si rendano necessarie, a richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero di un decimo dei Membri Ordinari.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei Membri Ordinari. Qualora non sia valida in prima convocazione, l'Assemblea sarà convocata ventiquattro ore dopo e nella seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice-Presidente. Per le modifiche dello Statuto, ad eccezione dell'Art. 1 non modificabile, occorrono la presenza di due terzi dei Membri Ordinari e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Istituto di cui all'art. 15 e la devoluzione del patrimonio di cui all'art. 10 potranno essere deliberati soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Membri Ordinari e per questa votazione non sono ammesse deleghe. La maggioranza specifica prevista per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Istituto è richiesta così in prima come in seconda convocazione.

Con l'eccezione di quanto previsto al capoverso precedente, ciascun Membro Ordinario può farsi rappresentare in assemblea da altro Membro Ordinario con semplice delega; ogni Membro Ordinario potrà disporre fino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 5

ORGANI DIRETTIVI DELL'ISTITUTO

L'Istituto è retto da un Consiglio Direttivo composto:

- a) dal Presidente dell'Istituto;
- b) da un Segretario Generale dell'Istituto, che fungerà anche da Segretario del Consiglio e che curerà la redazione dei Verbali;
- c) da sette Membri Ordinari, possibilmente appartenenti ai diversi settori di attività specificati nell'art. 3, comma 4.

Il Presidente, il Segretario Generale e gli altri sette Membri del Consiglio Direttivo sono eletti distintamente dall'Assemblea a scrutinio segreto, eventualmente anche con il ricorso a sistemi on-line, previa decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vice-presidente dell'Istituto. Tutte queste cariche sono a titolo gratuito, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate dall'Assemblea. In caso di vacanza si provvede alla sostituzione per il tempo restante fino al compimento del quinquennio.

Le nomine di cui ai commi precedenti saranno comunicate entro trenta giorni al Ministero della Cultura (Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali).

Art. 6

PRESIDENTE DELL'ISTITUTO

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina le proposte relative a congressi nazionali o internazionali e ogni altra manifestazione scientifica e culturale dell'I-

stituto. Presenta la proposta di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 12. Egli è responsabile del buon andamento dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice-presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo dell'Istituto e ne coordina il lavoro scientifico per il raggiungimento dei suoi fini. Predisponde documenti e proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 8

COMMISSIONI SPECIALI

Per il raggiungimento dei fini dell'Istituto potranno essere istituite Commissioni speciali di studio, di ricerca e di organizzazione del lavoro, nominate dal Consiglio Direttivo tra i Membri Ordinari e Corrispondenti.

A far parte delle singole Commissioni potranno essere invitati, stabilmente, o per un periodo limitato, anche persone estranee all'Istituto, su proposta dei componenti la Commissione e con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

SEZIONI LOCALI DELL'ISTITUTO

Possono essere istituite in Italia o all'estero Sezioni Locali dell'Istituto, su proposta del Consiglio Direttivo e con deliberazione dell'Assemblea. Esse perseguono le medesime finalità scientifiche dell'Istituto e debbono essere dirette da un membro Ordinario o Corrispondente.

L'Istituto ha facoltà di sciogliere le Sezioni Locali di cui al precedente comma su proposta motivata del Consiglio Direttivo e con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 10

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai contributi dei Membri Benemeriti di cui all'art. 3, comma 3;

- b) da donazioni e da lasciti fatti all'Istituto allo scopo di incrementare il suo patrimonio;
- c) dalle riserve a ciò destinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La somma costituente il patrimonio sociale può essere investita solo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o anche in altri titoli pubblici o di provata attendibilità.

Art. 11

ENTRATE E PROVENTI

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dagli interessi del patrimonio sociale;
- b) dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni e di donatori privati;
- c) dai contributi dei Membri Benemeriti di cui all'art. 3, comma 3;
- d) dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività scientifiche dell'Istituto.

Art. 12

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Su iniziativa del Presidente il bilancio preventivo e consuntivo è annualmente predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'esercizio finanziario corrisponde a quello dello Stato.

Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi, l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da:

- tre membri effettivi e tre membri supplenti in rappresentanza dell'Istituto;
- un membro effettivo e un membro supplente in rappresentanza del Ministero della Cultura;
- un membro effettivo e un membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I tre membri effettivi e i tre membri supplenti rappresentanti dell'Istituto sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i Membri Ordinari; i Membri Effet-

tivi e i supplenti rappresentanti dei due Ministeri sono nominati dal Ministro competente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni: esso nomina nel suo seno un Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà riferire all'Assemblea sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo con relazione da depositarsi prima dell'Assemblea.

Art. 14

DISCIPLINA DEI RIMBORSI

Ai Membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per missione compiuta nell'interesse dell'Istituto. Ai Revisori dei Conti spetta altresì una indennità da stabilirsi annualmente in sede di bilancio preventivo.

Art. 15

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Istituto, l'Assemblea delibererà sulla destinazione del fondo sociale e dei beni patrimoniali, restando inteso che la Biblioteca specializzata dell'Istituto, di cui all'art. 2, passerà a far parte della Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Art. 16

REGOLAMENTO GENERALE

La compilazione del Regolamento generale di applicazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 17

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gli attuali Membri Stranieri sono equiparati ai Membri Corrispondenti. Nella tornata di elezioni successiva alla approvazione del presente Statuto, dieci Membri Ordinari saranno eletti tra gli attuali Membri Stranieri con le stesse modalità adottate per la nomina dei Membri dell'Istituto.

STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI

